

CIRCOLARE DI STUDIO 1/2024

Taranto, 4 gennaio 2024

SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Fonte: fiscal focus

IMPOSTA DI BOLLO CONTRIBUENTI FORFETTARI

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come e quando si versa

A partire dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono tenuti a fatturare esclusivamente in modalità elettronica. Da quanto sopra consegue il fatto di dover assolvere l'imposta di bollo virtualmente, non essendo più presente un documento cartaceo sul quale apporre il contrassegno (marca da bollo).

L'imposta di bollo è dovuta su tutte le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario, se di importo superiore a 77,47 euro.

Laddove sia dovuta imposta di bollo, il contribuente è tenuto ad evidenziarlo in fattura elettronica, valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata). Nel campo successivo è possibile (ma non indispensabile) indicare l'ammontare del bollo, pari a due euro. Non si tratta di una indicazione essenziale, perché nel momento in cui viene valorizzato il campo "bollo virtuale" il sistema lo considererà automaticamente pari a due euro.

Laddove il contribuente dimentichi di evidenziare il bollo come dovuto, non sono comunque previste sanzioni, a condizione che il versamento venga correttamente

Piazza Alda Merini 18
74121 Taranto Italy



info@associatinv.it
www.associatinv.it



effettuato.

Più nel dettaglio (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 12-novies), la verifica delle fatture che devono scontare imposta di bollo viene effettuata in automatico dal Sistema di Interscambio. A cadenza trimestrale, nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione due elenchi: l'elenco A nel quale vengono riportate tutte le fatture per le quali il contribuente ha indicato come dovuto il bollo, e l'elenco B, nel quale vengono riportate le eventuali fatture per le quali il contribuente non ha indicato il bollo, ma che l'Agenzia delle Entrate ritiene come dovuto. L'elenco A ha valore puramente informativo, e non è modificabile; l'elenco B, invece, può essere modificato dal contribuente (o da soggetto da lui delegato) al fine di verificare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate ed eventualmente correggere eventuali – ma improbabili – errori.

Decorso il termine entro il quale l'elenco B può essere corretto, anche le fatture indicate in tale elenco sono considerate come soggette a bollo. L'ammontare da versare sarà quindi pari al totale di elenco A ed elenco B.

La gestione dell'imposta di bollo è, come si è detto, trimestrale; a tale cadenza vengono proposti gli elenchi A e B, con un determinato lasso di tempo per correggere eventuali voci in quest'ultimo; parimenti, il versamento deve essere effettuato trimestralmente, per quanto il primo ed il secondo trimestre possano essere rinviati alla scadenza prevista per il pagamento del terzo trimestre, se di ammontare complessivamente inferiore a 5.000 euro (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, articolo 3).

Il versamento avviene con modello F24 oppure direttamente per il tramite dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (piattaforma Fatture e Corrispettivi, imposta di bollo fatture elettroniche), indicando l'IBAN di un conto corrente intestato al contribuente, sul quale effettuare l'addebito dell'ammontare dovuto a scadenza.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che non ci si deve preoccupare del fatto che il bollo

Piazza Alda Merini 18
74121 Taranto Italy



info@associatinv.it
www.associatinv.it



sia correttamente indicato come dovuto nella fattura. L'unico aspetto fondamentale è quello della verifica degli ammontari che risultano dovuti a seguito del controllo dell'Agenzia delle Entrate ed il versamento alle scadenze prescritte, come da tabella in calce (tratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate).

Se il pagamento non viene effettuato nei termini, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione telematica al contribuente, indicando le somme da versare, maggiorate di sanzioni pari al 30% ed interessi legali. Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni, la sanzione è ridotta al 10%.

Prima che il tardivo, mancato o insufficiente versamento venga contestato dall'Agenzia delle Entrate, è possibile porre rimedio ricorrendo al versamento spontaneo, potendo così ridurre le sanzioni grazie al ravvedimento operoso. Anche in questo caso la piattaforma Fatture e Corrispettivi viene in aiuto, consentendo di effettuare i calcoli dell'ammontare omesso, delle sanzioni ridotte e degli interessi.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.



I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre

2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre

2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre

2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni

2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

